

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

per la formazione di un elenco aperto di soggetti prestatori disponibili a concorrere alla realizzazione di un progetto sperimentale denominato “Progetto Dalia” finalizzato all’integrazione socio-lavorativa di donne presenti in provincia di Trento, in stato di grave emarginazione e senza dimora, con status giuridico di “richiedenti protezione internazionale” o “titolari di protezione internazionale”.

Art. 1. Premessa e riferimenti normativi

1. “Dalia” è un progetto sperimentale, realizzato con il concorso di una pluralità di soggetti pubblico/privati, rivolto a donne in stato di grave emarginazione e senza dimora, con status giuridico di “richiedenti protezione internazionale” o “titolari di protezione internazionale” che si pone come obiettivo principale il raggiungimento di un’autonomia socio-lavorativa nonché abitativa, per mezzo di una presa in carico precoce e integrata e interventi che garantiscono una sistemazione alloggiativa temporanea, sicura e dignitosa.
2. Il presente Avviso è adottato in coerenza con la Legge provinciale n.13 del 2 maggio 1990, “Legge provinciale sull’immigrazione”, in particolare l’articolo 18 bis ed è finalizzato alla costituzione di un elenco aperto dedicato ai prestatori disponibili all’erogazione di interventi di inclusione così come declinati nell’art. 6.

Art. 2. Finalità

1. Il presente avviso, nell’ambito del “Progetto Dalia”, risponde alle seguenti finalità:
 - assicurare una tutela immediata e una sistemazione alloggiativa a favore di donne in condizione di grave emarginazione escluse dai circuiti ordinari di accoglienza (progetto di accoglienza straordinaria (CAS), progetto SAI), garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza e dignità;
 - promuovere percorsi personalizzati di inclusione sociale per favorire il raggiungimento dell’indipendenza economica e abitativa;
 - sviluppare un sistema flessibile e tempestivo di presa in carico atto a prevenire fenomeni di grave emarginazione adulta, sfruttamento o vittimizzazione.

Art. 3. Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) qualifica di ente senza scopo di lucro;
 - b) esperienza nell’ambito dell’erogazione di servizi e dell’accoglienza in favore di persone migranti, ivi compresi interventi socio-assistenziali nell’ambito della “bassa soglia”, di almeno 3 anni negli ultimi 5;
 - c) disponibilità, sul territorio del Comune di Trento, a qualsiasi titolo, ivi compreso quello derivante da un rapporto contrattuale/convenzionale con la Provincia o altro ente

- pubblico, escludendo in tal caso qualsiasi forma di doppio finanziamento, per altre tipologie di servizi, di strutture atte all'accoglienza di sole donne singole;
- d) assenza delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, applicata per analogia e per quanto compatibile con il presente procedimento. Fatte salve le verifiche che devono essere necessariamente disposte, tale requisito si considera soddisfatto per i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, gestiscono progetti ministeriali di accoglienza nell'ambito del CAS o sono titolari di altri incarichi nell'ambito delle competenze sia dell'Ufficio Immigrazione e Emarginazione, afferente al Dipartimento Organizzazione, personale e innovazione, sia del Servizio Politiche sociali afferente al Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 4. Modalità, termini di presentazione della domanda ed eventuale autorizzazione preventiva

1. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di inserimento nell'elenco di cui al presente Avviso utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, approvato dalla struttura competente e pubblicato sul sito della Provincia. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- informativa ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione del legale rappresentante;
- se dovuta (art. 3, comma 1, lett. d) primo periodo): dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà concernente i requisiti generali dell'organizzazione;
- fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa).

2. La domanda è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto prestatore alla struttura provinciale competente in materia di immigrazione, a pena irricevibilità, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo cinformi@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità. L'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco aperto finalizzato alla realizzazione del Progetto Dalia".

3. In attesa della presentazione della domanda di iscrizione al presente avviso, I soggetti interessati a tale presentazione, possono presentare richiesta di avvio anticipato delle attività presentandola alla struttura competente in materia di immigrazione alla casella di posta elettronica della struttura competente all'indirizzo cinformi@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Richiesta di avvio anticipato progetto Dalia, e nel corpo della richiesta dovrà essere specificato il numero dei posti, la loro ubicazione, i recapiti del referente di progetto e la data di disponibilità di avvio. La struttura competente, senza ritardo, provvede a dare riscontro alla richiesta. L'eventuale autorizzazione comporta il riconoscimento dall'avvio delle attività della tariffa giornaliera così come definita all'art. 9.

Art. 5. Responsabile del procedimento e istruttoria delle domande

1. Le istanze di cui all'art. 4 del presente Avviso saranno istruite dalla struttura provinciale competente in materia di immigrazione entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione. Il responsabile del procedimento è il direttore pro-tempore dell'Ufficio immigrazione e emarginazione.

2. Trattandosi di un avviso pubblico non competitivo, tutti i soggetti che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente Avviso saranno iscritti nell'Elenco e potranno sottoscrivere con la Provincia autonoma di Trento un accordo di collaborazione.

3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art 4;
- b) sono prive di sottoscrizione.

4. Sono inammissibili le domande per le quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art.3. Le eventuali regolarizzazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nella relativa nota inviata dalla struttura provinciale competente.

5. I soggetti iscritti saranno invitati a sottoscrivere con la Provincia apposito accordo di collaborazione mediante scambio di corrispondenza.

6. L'iscrizione all'elenco non comporta l'automatico affidamento di servizi, ma costituisce condizione per l'eventuale attivazione degli inserimenti secondo la programmazione provinciale e l'adesione delle persone destinatarie degli interventi.

Art. 6. Interventi di inclusione sociale erogato dal soggetto iscritto all'elenco

1. Il servizio di inclusione sociale, erogato nell'ambito del Progetto Dalia, prevede le seguenti attività:

in primis:

- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento nella ricerca della casa;
- attività preordinate alla tutela della salute;
- posto letto in coabitazione con altre donne;
- predisposizione di un Patto di accompagnamento individualizzato per ogni beneficiario che contenga anche le regole di comportamento dell'uso dell'abitazione /posto letto che deve necessariamente prevedere almeno l'esclusione di ospitalità sia diurne che notturne di altre persone indipendentemente dal genere di appartenenza;
- attività di raccordo con le strutture provinciali coinvolte nell'ambito del "Progetto Dalia" in modo da garantire l'integrazione degli interventi;
- erogazione di un contributo economico mensile pari ad Euro 250 euro di cui almeno la metà da erogarsi in buoni spesa.

a svolgere:

- attività, previo raccordo con l'Ufficio immigrazione e emarginazione, di informazione (per es. sui diritti e doveri del cittadino), di sensibilizzazione (per es. questioni di genere) e ricreative e di sviluppo di comunità;
- formazione sulla corretta gestione dell'abitazione e del denaro;

- orientamento ai servizi sul territorio;
- orientamento legale ai fini della presentazione della documentazione presso la Commissione territoriale.

2. Nel caso in cui sia riscontrata una problematica non riferibile alla sola mancanza di autonomia economica e abitativa, condizione che pregiudica l'attivazione lavorativa, il soggetto erogatore delle attività sopra elencate deve tempestivamente segnalare la situazione all'Ufficio Immigrazione e emarginazione della Provincia che provvederà alla valutazione e ad individuare una progettualità adeguata ai bisogni della persona.

art. 7. Interventi posti in capo alle strutture provinciali competenti

1. La Provincia, per il tramite dell'Ufficio Immigrazione e emarginazione e dell'Agenzia del Lavoro:

- a) prende in carico, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 6, in modalità congiunta e in stretto raccordo con il soggetto erogatore;
- b) attiva percorsi di inclusione e politica attiva del lavoro in stretto raccordo con il soggetto erogatore;
- c) sostiene le persone nel raggiungimento dell'autonomia abitativa in raccordo con il soggetto prestatore, con le categorie datoriali e con altri soggetti pubblici e privati;
- d) monitora e valuta i percorsi.

art. 8. Condizioni di accesso, permanenza e durata del Progetto Dalia

1. La condizione necessaria all'ingresso nel progetto è la sottoscrizione obbligatoria:

- del Patto di accompagnamento individualizzato predisposto dal soggetto erogatore che prevede anche regole di comportamento nell'ambito della coabitazione;
- del Patto di servizio personalizzato (PSP) predisposto dal personale dei Centri per l'impiego dell'Agenzia del lavoro.

2. Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nei due patti sottoscritti comporta l'uscita dal Progetto Dalia.

3. La durata massima del progetto è di 6 mesi, salvo proroga di massimo 6 mesi previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Immigrazione e emarginazione della Provincia. In via eccezionale, per eventuali situazioni di mancato raggiungimento dell'autonomia lavorativa e abitativa potrà essere valutata eccezionalmente la concessione di un'ulteriore proroga di 6 mesi. Il computo del termine decorre dalla data di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

4. Il raggiungimento dell'autonomia lavorativa e abitativa, prima del termine di conclusione di cui al comma precedente, e l'assenza prolungata per oltre 7 giorni, senza comunicazione all'ente gestore, comportano la fuoriuscita dal Progetto.

Art. 9. Tariffe e modalità di pagamento

1. La tariffa è da considerarsi quale contributo al singolo beneficiario, per la cui corresponsione e gestione la Provincia si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.

2. Le tariffe giornaliere riconosciute all'ente erogatore relative all'accoglienza di ogni singola donna sono:

- euro 30,00 nel caso in cui le spese di logistica (utenze, affitti, manutenzioni) sono sostenute dall'ente pubblico;
- euro 35,00 nel caso in cui le spese di logistica sono sostenute dal soggetto erogatore.

3. In caso di allontanamento temporaneo della beneficiaria dalla sistemazione alloggiativa previa comunicazione all'ente erogatore: per i primi 2 giorni viene corrisposta la tariffa integrale, da 3 a 7 giorni viene corrisposto il 50% della tariffa prevista. Dall'ottavo giorno la tariffa non viene riconosciuta.

4. Per periodi di assenza programmati e pre-definiti (ad esempio, per lavoro stagionale) previo accordo tra l'ente erogatore e l'Ufficio Immigrazione e emarginazione della Provincia, può essere mantenuto il posto a favore della beneficiaria senza la corresponsione di alcuna tariffa per l'intero periodo, fatta salva la possibilità per l'ente erogatore di occupare il posto con altro beneficiario nel medesimo periodo di assenza.

5. La Provincia, di norma entro 30 giorni dal ricevimento di idoneo documento di spesa da parte dell'organizzazione che gestisce la struttura nella quale è stato inserito il beneficiario, dopo aver svolto le necessarie verifiche contabili e aver avuto conferma in merito alle presenze/assenze del beneficiario nel periodo di riferimento procede al relativo pagamento.

6. Gli enti erogatori si impegnano a tenere aggiornato quotidianamente un file/data base relativo ai posti occupati e posti liberi condiviso con l'Ufficio immigrazione e emarginazione per facilitare eventuali ingressi sui posti liberi.

Art. 10. Accesso ai servizi e criteri per l'individuazione del soggetto prestatore

1. L'Ufficio Immigrazione e emarginazione della Provincia comunica alla donna in stato di emarginazione e senza dimora, con status giuridico di "richiedenti protezione internazionale" o "titolari di protezione internazionale" la possibilità di accedere al "Progetto Dalia".
2. In caso di un numero di candidate maggiore rispetto al numero di posti, l'Ufficio Immigrazione e emarginazione formerà una lista di attesa per un potenziale e futuro accesso.

Art. 11. Durata e funzionamento dell'elenco e rapporti con l'ente pubblico

1. L'elenco ha validità fino al 31 dicembre 2027, salvo proroga che sarà comunicata agli iscritti e pubblicata nella pagina web di pubblicazione del presente Avviso. L'iscrizione del singolo soggetto prestatore avrà efficacia fino a tale termine.

2. In prima applicazione, a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso e successivamente nei casi di particolare necessità e urgenza, nell'esclusivo interesse delle utenti, la Provincia potrà autorizzare l'inserimento delle stesse e il pagamento della relativa tariffa, presso soggetti non iscritti all'Elenco, subordinando la prosecuzione dell'intervento alla presentazione della domanda entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto inserimento e al suo accoglimento entro i termini sopra previsti.

3. L'elenco è soggetto ad aggiornamento su iniziativa della Provincia o su comunicazione dei soggetti iscritti nei casi di eventuali variazioni, anche con riferimento agli alloggi in disponibilità.

4. Al fine della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti e per il monitoraggio e la valutazione del servizio, la Provincia si riserva in ogni momento di procedere, anche avvalendosi di supporti esterni, alle opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco, conformemente alla normativa provinciale.

5. Fino alla data prevista al comma 1, l'elenco può essere revocato su iniziativa della Provincia nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso verrà disciplinata, con apposito accordo di collaborazione, l'eventuale prosecuzione delle accoglienze di utenti in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

Art. 12. Trattamento dei dati

1. I dati personali di cui la Provincia verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del gdpr privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da scheda informativa allegata alla modulistica.